



Tribunale ordinario di Milano

Sezione Direttissime

Il Giudice,

esaminata l'istanza presentata dal difensore d [REDACTED] e, nato in [REDACTED] detenuto presso la C.C. [REDACTED] 4), con cui si richiede l'applicazione della riduzione di un sesto sulla pena inflitta a [REDACTED] E, a seguito di giudizio abbreviato, conclusosi con sentenza del 14.11.2022 del Tribunale di Milano, definitiva il 15.3.2023 ed in relazione alla quale il difensore ha rinunciato all'appello (v. ordinanza della C.A di Milano che dichiarava, appunto, l'inammissibilità dell'appello e l'esecuzione del provvedimento impugnato);

visto il parere contrario del P.M.;

rilevato che il nuovo comma 2 bis di cui all'art. 442 c.p., introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2022, recita: "quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione";

che il nuovo istituto ha una finalità deflattiva, intesa a favorire la definizione dei processi all'esito della sentenza di primo grado, allorchè la difesa e l'imputato non propongano impugnazione, laddove essa non sia giustificata da un concreto interesse;

rilevato, pertanto che, presupposti per l'applicabilità dell'ulteriore sconto di pena disposto dal giudice dell'esecuzione sono: la mancata proposizione dell'impugnazione e la conseguente irrevocabilità della sentenza di primo grado;

rilevato che la più recente giurisprudenza (cfr. Cass. del 10.3.2023 n.16054) , ha ribadito che la diminuzione di un sesto di pena inflitta nel caso di mancata impugnazione della sentenza resa all'esito del giudizio abbreviato, non si applica retroattivamente, così confermando il principio "tempus regit actum" anche al presente istituto, ritenendone la natura mista (processuale e sostanziale). In particolare, la Corte ha affermato come: "deve essere, anzitutto, sottolineato che l'applicazione retroattiva, ex art. 25 comma 2 Cost. non è configurabile per la natura mista-processuale e sostanziale della diminuzione. Il collegamento esistente tra il mancato compimento di un atto processuale (l'impugnazione) e la diminuzione del trattamento sanzionatorio impedisce di applicare retroattivamente la seconda in presenza del primo. E' proprio l'esaurimento della fase

processuale e, anzi, dello stesso giudizio -presupposto che determina l'applicabilità dell'ulteriore diminuzione di un sesto – che impedisce l'applicazione retroattiva della nuova disposizione ai procedimenti pendenti in fase di impugnazione". Né l'applicazione di tale principio appare in contrasto con quelli espressi dalla Corte EDU e dall'art. 7 della CEDU (principio di legalità), posto che "non è configurabile alcuna lesione del principio di retroattività della *lex mitior*", principio che riguarda solo la fattispecie incriminatrici e la pena, mentre sono "estraneie all'ambito di operatività di tale principio le ipotesi in cui NON si verifica un mutamento favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto, che porti a ritenerlo lecito o comunque di minore gravità".

Insomma, secondo la Corte non si pone alcun contrasto con i principi della convenzione, allorchè non si applichi la diminuzione in parola ai processi pendenti in fase di impugnazione (ed anche a quelli già definiti in data anteriore all'entrata in vigore della riforma Cartabia), non potendosi chiedere alcuna restituzione nel termine per rinunciare al gravame.

Quindi, ogni volta che è stato proposto appello è già stato compiuto l'atto che impedisce la riduzione della pena, in quanto si è incardinata la fase dell'impugnazione, proprio quella fase processuale che la norma si proponeva di evitare. Circostanza verificatasi nel caso di specie.

Infatti, la difesa, avendo proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado emessa a seguito di giudizio abbreviato in data 14.11.2022, ha interrotto l'ordinario decorso del termine ai fini dell'irrevocabilità della stessa, che, invece, si sarebbe realizzato proprio per effetto della mancata impugnazione della sentenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442 comma 2 bis e 677 cpp.

RIGETTA

L'istanza del difensore nell'interesse di [REDACTED]

Milano, 12 maggio 2023.

IL GIUDICE
dott.ssa Beatrice CROSTI

